

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1868

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ALVETI, DI PRISCO, GUIDI, LONGO, MANCINA, MASINI,
NICOLINI, SANGIORGIO, VELTRONI**

Disciplina delle società sportive dilettantistiche
e degli enti di promozione sportiva

Presentata il 10 novembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel corso della X legislatura, la Commissione cultura della Camera dei deputati aveva predisposto un testo di legge-quadro sull'ordinamento sportivo, che non venne approvato per difformità di valutazione di alcune sue parti, particolarmente quelle che riguardavano l'ordinamento del CONI e delle federazioni sportive.

Si decise, allora, di stralciare una parte del testo e di approvare uno stralcio sul quale si era raggiunto un sostanziale accordo.

L'articolato, votato in Commissione, non approdò in Aula, anche a causa dello scioglimento anticipato delle Camere.

Considerato che alcuni dei punti sui quali i gruppi parlamentari avevano concordato, come l'inquadramento delle so-

cietà sportive dilettantistiche ed il riconoscimento degli enti di promozione sportiva, sono di particolare attualità, riteniamo sia necessario che il Parlamento riaffronti al più presto questa problematica.

È questa la ragione che ci ha spinto a ripresentare una parte del citato testo, nella materia che riguarda, appunto, società sportive dilettantistiche ed enti di promozione sportiva, come proposta di legge autonoma.

La precarietà dell'attuale situazione ci ha suggerito l'opportunità di uno « stralcio funzionale ».

Considerate le difficoltà che stanno attualmente attraversando, riteniamo urgente stabilire norme precise sulle società sportive, in modo da eliminare le incer-

tezze che tuttora esistono in questo settore centrale dell'ordinamento sportivo nel nostro Paese.

L'organizzazione dello sport italiano è, infatti, fondata sostanzialmente sulle società sportive, a qualsiasi livello operino.

Molta parte della loro attività si fonda su una base volontaria e su un forte impegno di dirigenti, istruttori, atleti. Disperdere questo patrimonio significherebbe fermare ogni attività.

È evidente che occorrono interventi di ordine finanziario, tali da sostenere le iniziative delle società, ed anche interventi che attengano ai settori del fisco, delle sponsorizzazioni, delle spese per la tutela sanitaria e la gestione degli impianti. Essi potranno comunque essere oggetto di altre proposte di legge compatibili con l'attuale situazione economica del Paese.

Il testo che portiamo alla vostra attenzione non si occupa di questi problemi e non comporta alcun aggravio per il bilancio dello Stato. Non è però di minore importanza; se approvato, metterebbe fine ad un'annosa diversità tra società sportive professionistiche e società dilettantistiche che si è determinata al momento dell'approvazione della legge 23 marzo 1981, n. 91. Quella legge disciplinava in maniera efficace (anche se oggi si impongono alcune correzioni, alla luce dell'esperienza e delle novità intercorse in questo decennio) il professionismo, mentre rimase insoluta tutta la parte che riguardava il dilettantismo, malgrado un ordine del giorno approvato alla Commissione pubblica istruzione del Senato, che impegnava il Governo a presentare un disegno di legge (una « 91-bis » si disse) che avrebbe dovuto occuparsi delle società sportive dilettantistiche.

Teniamo altresì presente che il loro mancato inquadramento giuridico ha pure comportato l'esclusione della stragrande maggioranza delle società sportive dai benefici della legge 18 febbraio 1983, n. 50, che pure allarga la facoltà per l'Istituto per il credito sportivo di concedere mutui per la costruzione di impianti sportivi anche a « soggetti privatistici », comprese le

società sportive purché in possesso di personalità giuridica.

Far ottenere questa « personalità giuridica » alle società è uno degli scopi della presente proposta di legge.

All'articolo 1 si stabilisce che cosa deve intendersi per società sportiva dilettantistica, riconosciuta dal CONI o da ente di promozione sportiva.

L'articolo 2 disciplina le società sotto il profilo della denominazione sociale e del riconoscimento e stabilisce la forma che può assumere: senza personalità giuridica (se non serve questo inquadramento); con personalità giuridica di diritto privato; società per azioni, a responsabilità limitata; cooperativa. Per le ultime due forme, si prescrivono le modalità per il riconoscimento.

L'articolo 3 riguarda l'affiliazione.

L'articolo 4 riguarda l'istituzione presso il CONI del registro delle società sportive dilettantistiche.

L'articolo 5 riguarda le modalità del riconoscimento.

L'articolo 6 riguarda gli effetti di questo riconoscimento.

Gli articoli 7 e 8 definiscono i controlli, i casi di commissariamento e di liquidazione delle società.

L'articolo 9 prevede l'istituzione di un fondo centrale di garanzia presso il CONI per i casi di grave insolvenza delle società sportive, alimentato dall'1 per cento incassi lordi del Totocalcio.

Gli articoli da 10 a 15 delineano la figura della « cooperativa di sviluppo sportivo », la disciplina cui deve uniformarsi, le regole per la costituzione e lo scioglimento, i controlli, le norme per i soci prestatori di opere e le agevolazioni.

L'articolo 16, infine, contiene alcune disposizioni varie di carattere tributario, fiscale e in materia di rapporto di lavoro.

La seconda parte della proposta di legge riguarda gli enti di promozione sportiva, argomento a lungo discusso anche nelle Aule del Parlamento.

Tutti i testi delle proposte presentate nelle passate legislature, dal Governo o per iniziativa parlamentare, prevedevano norme sugli enti di promozione sportiva,

in particolare sul loro riconoscimento e l'ingresso nel consiglio nazionale del CONI. Tale possibile accesso provocò discussioni a non finire ed anche aspre polemiche. Fu questo l'ostacolo che bloccò l'iter di tutte le proposte di legge, compreso il disegno di legge presentato dall'allora Ministro del turismo e spettacolo, Franco Carraro.

Si è preferito, nella passata legislatura, non appesantire con questo problema il testo del progetto della Commissione cultura della Camera. Riteniamo proficuo seguire la medesima strada. La proposta che presentiamo, per quanto concerne gli enti, stabilisce all'articolo 17 le modalità per il riconoscimento (presenza organizzata in almeno 15 regioni e 70 province, con un numero di società sportive non inferiore a 1.000 e con almeno 100 mila iscritti).

Il riconoscimento e la revoca sono di competenza del consiglio nazionale del CONI (a maggioranza assoluta dei componenti).

Nella prima fase di applicazione della legge si opera una sanatoria con il riconoscimento *ope legis* dei 13 enti attualmente esistenti e riconosciuti, a suo tempo, dal CONI. L'articolo 18, insieme ai controlli, prevede il finanziamento, a carico del CONI, con un contributo pari all'1,50 per cento dell'incasso lordo del Totocalcio.

Nel prioritario intento di accelerare i tempi dell'approvazione, abbiamo apportato allo stralcio della Commissione cultura della Camera solo qualche ritocco. Siamo comunque « aperti » a modifiche migliorative che eventualmente fossero proposte da altri gruppi o da singoli deputati. L'importante è giungere rapidamente, con l'impegno e l'apporto di tutti, all'approvazione di un testo che vada incontro alle attese delle società sportive e che disciplini, finalmente, in modo adeguato, gli enti di promozione sportiva.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

SOCIETÀ SPORTIVE
DILETTANTISTICHE

ART. 1.

(Riconoscimento).

1. Ai fini della presente legge per « società sportive dilettantistiche » si intendono le società, le associazioni, gli enti e gli organismi sportivi a carattere associativo operanti al livello di base, liberamente costituite e riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dagli enti di promozione sportiva previsti dal CONI stesso, che abbiano per oggetto esclusivo l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e che non inquadrino atleti qualificati professionisti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2. Lo Stato riconosce alle società sportive dilettantistiche, quali strutture portanti dello sport italiano, la funzione di promozione umana e di progresso civile, ne garantisce l'autonomia, contribuisce al loro sostegno e ne agevola lo sviluppo.

ART. 2.

(Disciplina delle società sportive dilettantistiche).

1. Le società sportive dilettantistiche sono soggette all'ordinamento sportivo ed esercitano le loro attività secondo le norme e le consuetudini sportive.

2. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione della finalità sportiva.

3. Le società sportive dilettantistiche sono riconosciute come società sportive ai

sensi dell'articolo 10 della legge 16 febbraio 1942, n. 426, dal CONI con modalità da stabilirsi dal consiglio nazionale del CONI stesso.

4. Le società sportive dilettantistiche possono assumere una delle seguenti forme:

a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;

b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato di cui alla presente legge;

c) società sportiva costituita in società per azioni, società a responsabilità limitata o società cooperativa a responsabilità limitata secondo le disposizioni vigenti, fatta eccezione in ogni caso per le norme relative alla finalità di lucro.

5. Le società sportive dilettantistiche devono avere uno statuto ispirato al principio di democrazia interna ed alle norme dell'ordinamento sportivo. Lo statuto e le sue modifiche sono sottoposte alla approvazione del CONI che sarà deliberata secondo procedure e modalità stabilite con apposito regolamento deliberato dal consiglio nazionale del CONI stesso.

6. Le società sportive dilettantistiche che intendano chiedere il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato o che intendano assumere la forma di società di capitali devono costituirsi per atto pubblico. L'atto costitutivo deve comunque indicare:

a) la denominazione e la sede della società sportiva;

b) il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, il domicilio e la cittadinanza dei soci;

c) l'oggetto sociale, che deve essere conforme all'articolo 1 e deve espressamente escludere ogni scopo di lucro;

d) il patrimonio e i mezzi finanziari destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale;

e) le condizioni per l'ammissione dei soci, per il loro recesso e per la loro esclusione;

f) l'obbligo che gli utili siano interamente reinvestiti nella società sportiva per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva;

g) il numero, il cognome ed il nome, la data e il luogo di nascita, nonché il codice fiscale degli amministratori, ed i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza;

h) il divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società sportive comunque costituite che svolgono attività concorrenti;

i) la gratuità degli incarichi degli amministratori;

l) il numero dei componenti il collegio dei revisori dei conti;

m) l'incompatibilità della qualità di socio con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto obbligatorio di contenuto patrimoniale, diretto o indiretto, con la società sportiva, salvo quanto previsto per le cooperative di sviluppo sportivo dall'articolo 10;

n) l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, del Comitato internazionale olimpico e delle federazioni sportive internazionali, nonché agli statuti ed ai regolamenti delle federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui la società intende affiliarsi.

ART. 3.

(Affiliazione).

1. Le società sportive dilettantistiche di cui alla presente legge presentano domanda di affiliazione ad una o più federazioni sportive nazionali del CONI o ad uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI che, entro trenta giorni, verificata la rispondenza dell'og-

getto sociale alla finalità sportiva nonché dell'atto costitutivo e dello statuto alle norme dell'ordinamento sportivo e della presente legge, procede alla affiliazione e ne rilascia il relativo certificato. L'eventuale diniego deve essere motivato e notificato entro sessanta giorni. Contro il diniego è ammesso ricorso alla giunta esecutiva del CONI che in ogni caso deve pronunciarsi entro trenta giorni.

2. La federazione o ente che procede all'affiliazione provvede altresì agli adempimenti istruttori prescritti dal CONI ai fini del successivo riconoscimento.

ART. 4.

*(Registro
delle società sportive dilettantistiche).*

1. Presso il CONI è istituito un registro delle società sportive dilettantistiche distinto in tre elenchi:

a) associazioni sportive dilettantistiche costituite in conformità a quanto previsto dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;

b) associazioni sportive dilettantistiche con la personalità giuridica di diritto privato di cui alla presente legge;

c) società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali quale prevista dalle vigenti disposizioni.

2. Le modalità di tenuta del registro, nonché le procedure di verifica, la notifica di variazioni dei dati e l'eventuale cancellazione sono disciplinate da apposito regolamento deliberato dal consiglio nazionale del CONI ed approvato dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

ART. 5.

(Riconoscimento).

1. Alle società sportive dilettantistiche di cui alla presente legge, non costituite nella forma di società di capitali, che siano in possesso di mezzi finanziari ido-

nei e sufficienti allo svolgimento dell'attività sportiva perseguita, che abbiano ottenuto il riconoscimento come società sportive ai sensi dell'articolo 2, comma 5, che siano costituite per atto pubblico con uno statuto che presenti i requisiti di cui all'articolo 2, comma 5, che risultino affiliate ad una federazione nazionale sportiva o ad un ente di promozione sportiva e che ne facciano apposita richiesta, è attribuita, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'articolo 12 del codice civile.

2. L'avvenuto riconoscimento quali società sportive ai sensi dell'articolo 2, comma 3, sostituisce il parere del Consiglio di Stato ai fini dell'attribuzione della personalità giuridica ai soggetti di cui al comma 1.

3. Alle società sportive dilettantistiche che intendano assumere la veste di società di capitali, si applicano gli articoli 10, 11, 12, 13 e 15, quinto comma, della legge 23 marzo 1981, n. 91.

ART. 6.

(Effetti del riconoscimento e della iscrizione).

1. Le società sportive dilettantistiche riconosciute come persone giuridiche possono stare in giudizio, acquisire beni immobili a titolo gratuito o oneroso, contrarre mutui nonché possedere ed amministrare:

- a) i conferimenti dei soci;
- b) i contributi e le sovvenzioni di enti pubblici e privati;
- c) gli incassi ed i proventi delle manifestazioni sportive e delle sponsorizzazioni;
- d) gli impianti e le attrezzature destinati all'esercizio della pratica sportiva;
- e) i locali destinati alla sede sociale e gli immobili necessari al perseguimento del fine sociale sportivo;
- f) i beni patrimoniali e mobiliari;

g) i corrispettivi derivanti da convenzioni;

h) le donazioni e i lasciti testamentari.

2. Per le obbligazioni sociali risponde l'ente sportivo con il suo patrimonio.

3. Alle società sportive dilettantistiche si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, gli articoli da 14 a 35 del codice civile, salvo quanto previsto dalla presente legge.

ART. 7.

(Norme sul controllo).

1. Le società sportive dilettantistiche di cui alla presente legge sono sottoposte a controlli sulla gestione da parte delle federazioni sportive nazionali o degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI cui sono affiliate, per delega del CONI e secondo modalità predisposte dallo stesso CONI ed approvate dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

2. Tutte le deliberazioni riguardanti esposizioni finanziarie e tutti gli atti di straordinaria amministrazione sono soggetti alla previa approvazione delle federazioni e degli enti di cui al comma 1.

3. I poteri di cui agli articoli 16, 23, ultimo comma, 31 e 32 del codice civile rispetto alle società sportive dilettantistiche costituite in forma di associazione riconosciuta sono esercitati, per delega del CONI, dalle federazioni sportive nazionali o dagli enti di promozione sportiva cui dette società sono affiliate.

ART. 8.

(Commissariamento e liquidazione).

1. In caso di irregolare funzionamento della società sportiva dilettantistica riconosciuta ai sensi della presente legge, la federazione sportiva nazionale o l'ente di promozione sportiva competente può no-

minare un commissario determinandone i poteri e la durata.

2. Per gravi irregolarità di gestione o in caso di insolvenza, la federazione sportiva nazionale o l'ente di promozione sportiva può motivatamente richiedere, per il tramite del CONI, al Ministro del turismo e dello spettacolo la liquidazione dell'ente e la nomina di un liquidatore.

3. Compiuta la liquidazione, il residuo attivo viene assegnato al CONI il quale lo destina al fondo centrale di garanzia di cui all'articolo 9.

ART. 9.

(Fondo centrale di garanzia).

1. È istituito presso il CONI, con gestione separata, un fondo centrale di garanzia per i casi di grave insolvenza delle società sportive dilettantistiche riconosciute ai sensi della presente legge quando si sia in presenza di un interesse sportivo nazionale su delibera motivata del consiglio nazionale del CONI stesso.

2. La garanzia assicurata dal fondo è di natura sussidiaria e si esplica, nei limiti e con le modalità stabiliti dal regolamento di cui al comma 7, per le eventuali perdite che i creditori dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle prescritte procedure.

3. La garanzia assicurata dal fondo opera entro i limiti delle disponibilità del fondo stesso.

4. La dotazione finanziaria del fondo è costituita dal versamento da parte del CONI dell'1 per cento sugli incassi lordi dei concorsi pronostici ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496. Al fondo sono devoluti altresì i beni e gli eventuali residui attivi di gestione delle società sportive. Dopo il primo triennio dalla sua istituzione, valutata la congruità del fondo, il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il consiglio nazionale del CONI, può disporre la sospensione del versamento per uno o più anni.

5. Il fondo è amministrato da un comitato composto da presidente del CONI, il

quale assume le funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministro del turismo e dello spettacolo, da un rappresentante del Ministro del tesoro e da un rappresentante degli enti di promozione sportiva.

6. Spetta al comitato di cui al comma 5 di deliberare in ordine:

a) allo schema di regolamento contenente i criteri e le modalità che dovranno disciplinare gli interventi del fondo, compresa l'assicurazione del fondo stesso presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA);

b) alle singole richieste di ammissione all'intervento del fondo in base alla delibera del consiglio nazionale del CONI di rispondenza all'interesse sportivo nazionale;

c) a quant'altro attiene all'amministrazione, alla gestione e al funzionamento del fondo.

7. Il fondo è disciplinato da apposito regolamento, predisposto dal comitato di cui al comma 5, deliberato dal consiglio nazionale del CONI ed emanato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 10.

(Cooperative di sviluppo sportivo).

1. Le cooperative di sviluppo sportivo svolgono la propria attività allo scopo di favorire lo svolgimento di attività sportive anche di non soci.

2. Allo svolgimento delle attività di cui al comma 1 i soci prendono parte quali utenti o quali fornitori di lavoro, di servizi, di prestazioni volontarie o di beni.

3. Le cooperative di sviluppo sportivo devono essere costituite fra soci prestatori, di cui almeno un quarto apporti prestazioni personali volontariamente, stabilmente e gratuitamente, esclusivamente per fini sportivi e di solidarietà sociale. Qualora, successivamente alla costituzione della cooperativa, il numero dei soci vo-

lontani scenda al di sotto della percentuale prevista, esso deve essere reintegrato nel termine di un anno.

ART. 11.

(Disciplina del rapporto sociale).

1. È vietata la distribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci di cooperative di sviluppo sportivo, di dividendi e di utili, che devono essere destinati, fatta salva la quota da assegnarsi a riserva indivisibile, al finanziamento dell'attività sociale.

2. Tutte le riserve sono indivisibili tra i soci. Nel caso di recesso, di esclusione o di morte del socio, la liquidazione della quota o il rimborso delle azioni ha luogo per un importo comunque non superiore al loro valore nominale.

ART. 12.

(Costituzione e scioglimento).

1. Nel caso di scioglimento della cooperativa di sviluppo sportivo, l'intero patrimonio, dedotto il capitale sociale, deve essere destinato a fini sportivi conformi a quelli previsti dallo statuto.

2. Le cooperative di sviluppo sportivo sono iscritte in apposita sezione, denominata « Sezione cooperazione sportiva », del registro prefettizio di cui all'articolo 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come da ultimo modificato dal secondo comma dell'articolo 6 della legge 17 febbraio 1971, n. 127. L'oggetto e lo scopo sociale delle cooperative di sviluppo sportivo non possono essere modificati.

3. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo ai sensi dell'articolo 2519 del codice civile, unitamente al certificato di affiliazione ad una o più federazioni sportive nazionali o ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI ed al certificato di riconoscimento del CONI ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10 della legge 16 febbraio 1942, n. 426.

ART. 13.

(Controlli).

1. Le cooperative di sviluppo sportivo sono soggette, oltre che ai controlli ed alle ispezioni previste dal codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, anche alle ispezioni del CONI.

2. All'articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come modificato dall'articolo 6 della legge 8 novembre 1991, n. 381, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Se l'ispezione riguarda le cooperative di sviluppo sportivo, una copia del verbale deve essere trasmessa al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) ».

3. All'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come modificato dall'articolo 6 della legge 8 novembre 1991, n. 381, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« In caso di cooperative di sviluppo sportivo i provvedimenti di cui ai precedenti commi sono disposti previo parere del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) ».

ART. 14.

(Soci prestatori di opere).

1. Per i soggetti che prestano lavoro volontario, non trovano applicazione le norme di legge vigenti in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è determinato l'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo del premio delle prestazioni relative.

2. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effetti-

vamente sostenute e documentate, nei limiti stabiliti in precedenza dalla cooperativa.

3. È vietata ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere di cooperativa di solidarietà sociale.

ART. 15.

(Agevolazioni).

1. Sono estese alle cooperative di sviluppo sportivo tutte le agevolazioni fiscali previste dalle vigenti leggi in materia di cooperative.

2. Le agevolazioni e le esenzioni relative all'imposta di registro previste dalle leggi in vigore si applicano alle cooperative di sviluppo sportivo senza limite di tempo, qualunque sia il valore dell'atto in relazione all'entità del capitale sociale.

3. Le cooperative di sviluppo sportivo sono esenti dal versamento del contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie previste dall'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come da ultimo sostituito dall'articolo 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127.

ART. 16.

(Disposizioni diverse).

1. Il trattamento tributario, previsto dalle leggi in vigore per le società sportive dilettantistiche, si applica esclusivamente alle società sportive dilettantistiche iscritte nel registro di cui all'articolo 4 della presente legge.

2. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle società sportive dilettantistiche sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.

3. La disciplina di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'articolo 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, non trova applicazione nei confronti delle società sportive in qualsiasi forma costituite.

CAPO II

ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA

ART. 17.

(Riconoscimento).

1. Agli effetti della presente legge, sono considerati enti di promozione sportiva le associazioni a livello nazionale che hanno per fine istituzionale la promozione e l'organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, ancorché esercitate con modalità competitive, che abbiano una presenza organizzata in almeno quindici regioni e settanta province con un numero di società sportive affiliate non inferiore a 1.000, un minimo di 100.000 iscritti e che svolgano attività da almeno cinque anni.

2. Le norme statutarie degli enti di promozione sportiva devono prevedere l'assenza di fini di lucro e devono garantire l'osservanza del principio di democrazia interna e l'autonomia rispetto a soggetti di carattere politico e sindacale.

3. Il riconoscimento e la revoca della qualifica di ente di promozione sportiva sono disposti con deliberazione del consiglio nazionale del CONI approvata dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti.

4. In sede di prima applicazione della presente legge la qualifica di ente di promozione sportiva è riconosciuta alle seguenti associazioni, indipendentemente dal possesso dei requisiti previsti dai commi 1, 2 e 3:

a) Associazione centri sportivi italiani (ACSI);

b) Associazione italiana cultura e sport (AICS);

c) Centro nazionale sportivo Fiamma (CNS FIAMMA);

d) Centri sportivi aziendali industriali (CSAIIn);

e) Centro nazionale sportivo Libertas (CNS Libertas);

f) Centro sportivo educativo nazionale (CSEN);

g) Centro sportivo italiano (CSI);

h) Centro universitario sportivo italiano (CUSI);

i) Ente nazionale democratico di azione sociale (ENDAS);

l) Unione italiana sport popolare (UISP);

m) Polisportive giovanili salesiane (PGS);

n) Unione sportiva ACLI (US ACLI);

o) Movimento sportivo popolare (MSO).

5. La sussistenza dei requisiti previsti per il riconoscimento è verificata ogni quattro anni e la perdita di uno dei requisiti comporta la revoca del riconoscimento.

ART. 18.

(Finanziamento e controllo).

1. Al finanziamento degli enti di promozione sportiva si provvede da parte del CONI con un contributo complessivo pari all'1,50 per cento degli incassi lordi dei concorsi pronostici ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496.

2. La somma determinata ai sensi del comma 1 è ripartita fra i singoli enti di promozione sportiva in misura proporzionale alla loro consistenza organizzativa e all'attività svolta.

3. Gli enti di promozione sportiva hanno l'obbligo di conformare il proprio bilancio ad uno schema tipo che evidenzia la provenienza e la destinazione degli importi erogati dal CONI e da altri enti pubblici per le finalità sportive. Lo schema tipo è approvato dal CONI al quale gli enti devono fornire tutte le indicazioni richieste.

4. Gli enti di promozione sportiva presentano ogni anno al CONI il bilancio di previsione deliberato dall'organo competente, accompagnato dal programma dettagliato dell'attività da svolgere. Alla chiusura di ciascun esercizio finanziario gli enti medesimi presentano parimenti il conto consuntivo, la relazione sull'attività svolta, sulla consistenza organizzativa e sul numero degli associati, nonché la relazione dell'organo di controllo, secondo le previsioni statutarie.

5. Il presidente dell'organo interno di controllo deve essere iscritto all'albo ufficiale dei revisori dei conti.

6. Il CONI, qualora attraverso gli atti in suo possesso e gli accertamenti svolti a mezzo dei suoi organi centrali e periferici, accerti irregolarità relative all'utilizzazione dei finanziamenti per attività o spese non attinenti alle finalità degli enti di promozione sportiva, con delibera del consiglio nazionale adotta i provvedimenti necessari secondo la gravità dei fatti, compresa la sospensione dell'erogazione dei finanziamenti e fino alla revoca del riconoscimento di ente di promozione sportiva ai sensi del comma 5 dell'articolo 17.

ART. 19.

(Atleti).

1. Gli atleti sono inquadrati presso società, associazioni ed enti sportivi riconosciuti.

2. L'atleta partecipa alle gare autorizzate sotto l'osservanza dei principi, dei regolamenti, degli usi e della lealtà sportiva. L'atleta di età inferiore ai 16 anni, iscritto a società sportive dilettantistiche, non può essere obbligato alla permanenza in una medesima società.

3. L'atleta non professionista deve praticare lo sport in conformità alle regole del Comitato olimpico internazionale e della competente federazione internazionale, nonché secondo le norme regolamentari particolari emanate dalla federazione competente.

4. L'attività dell'atleta professionista è disciplinata da norme regolamentari parti-

colari emanate dalla federazione competente nel rispetto di quanto previsto dalla legge 23 marzo 1981, n. 91, e secondo i principi dettati dalla rispettiva federazione internazionale.

ART. 20.

(Ufficiali di gara).

1. Gli ufficiali di gara partecipano, nella qualifica loro attribuita, allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità.

2. Gli ufficiali di gara possono essere riuniti in gruppi dalla competente federazione sportiva.